

ORDINANZA MINISTERIALE R AGGIORNAMENTO DELLE GPS.

ANALISI DEI PRINCIPALI ASPETTI

VALIDITA': le graduatorie avranno validità per il biennio 2022/2023 e 2023/2024;

PROVINCIA DI SCELTA INVIO DOMANDA: è possibile scegliere un'unica provincia;

SITUAZIONE INCLUSI IN GAE: chi è inserito nelle GAE: può scegliere anche una diversa provincia per l'inserimento nelle GPS e nelle relative graduatorie di istituto. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, **con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE.** Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva "S")

COME SONO COSTITUITE PER FASCE LE GPS: si distinguono in prima e seconda fascia

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:

- a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

- a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - 1) per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio (con verifica del possesso dei cfu e titoli

previsti dal DPR 19/2016 ovvero precedente normativa se applicabile) , **e di uno dei seguenti requisiti:**

- il possesso 24 cfu di cui al D.L.vo 59/2017;
 - l'abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
 - il precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;
- 2) **per le classi di concorso di cui alla tabella B** dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti
- possesso dei 24 cfu di cui al D.lgs 59/17 (se risultano già inseriti nelle graduatorie di istituto degli anni precedenti non servono i 24 cfu)

Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;

b) **la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:**

b1) precedente inserimento nella medesima fascia per il personale educativo nelle istituzioni educative;

b2) abilitazione per la scuola primaria;

b3) diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57 laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 **e di uno dei seguenti requisiti:**

b3-1) possesso dei 24cfu

b3-2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado,

b3-3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per il personale educativo nelle istituzioni educative;

b4-4) laurea in scienze dell'educazione L-19 **e di uno dei seguenti requisiti:**

b4-1) possesso dei 24 cfu;

b4-2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado,

b4-3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per il personale educativo nelle istituzioni educative

IN QUALI CLASSI DI CONCORSO NON CI SI PUO' PIU' INSERIRE:

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;

B-01 Attività pratiche speciali;

B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all'ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio.

Possono fare domanda di aggiornamento/trasferimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS delle indicate classi di concorso per il biennio 2020/21- 2021/22.

Gli aspiranti in possesso di abilitazione per le classi di concorso A-66, A-76, A86 possono fare domanda di inserimento, purché in possesso del relativo titolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso

Gli aspiranti di cui SOPRA, in possesso del titolo di abilitazione ovvero già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32,

a) qualora in possesso dei titoli di specializzazione SOSTEGNO conseguiti a norma dell'art. 67, comma 5, del Testo Unico, possono fare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS sostegno;

b) qualora in possesso del titolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, possono fare domanda di inserimento nelle GPS di prima fascia per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-01, alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B-31 e B-32.

COME SONO COSTITUITE LE GRADUATORIE DI SOSTEGNO:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:

Per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

GRADUATORIE DI ISTITUTO: si scelgono fino a 20 istituzioni scolastiche per **ciascun posto/classe di concorso**. Le istituzioni scolastiche prescelte per l'inclusione nella prima (correlata alla GAE), seconda e terza fascia (correlate alle GPS) delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l'iscrizione nelle GPS;

INCLUSI ELENCHI AGGIUNTIVI ANNO 2021: per chi è iscritto negli elenchi aggiuntivi del biennio precedente: deve presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia (gli elenchi aggiuntivi perdono efficacia all'atto della ricostituzione delle GPS);

SITUAZIONE DOCENTI CON TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO:

- A) Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;

In questo caso occorre la produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a:

- a) titoli di studio conseguiti all'estero;
- b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera; c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi.
- c) Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo laddove, entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento, risultino scaduti i termini previsti per l'adozione del relativo provvedimento di conclusione della procedura di riconoscimento. **L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.**

COSA DEVONO FARE COLORO CHE SONO GIA' INCLUSI IN GPS: per chi è iscritto nelle graduatorie del biennio precedente:

A) deve necessariamente presentare domanda di conferma se è per la medesima tipologia di posto e/o classe di concorso rispetto al biennio precedente (deve confermare la propria iscrizione anche se non ha nulla da aggiornare)

oppure

non la presenta e viene confermato automaticamente ma perde eventuali preferenze perché non le aggiorna

B) può contestualmente cambiare provincia, in questo caso gli viene assegnato il punteggio con cui figurava nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche. Pertanto, non deve ridichiarare titoli e servizi già inseriti e valutati per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;

C) oltre a confermare la permanenza nelle graduatorie deve aggiornare il punteggio se ha nuovi titoli e/o nuovi servizi da dichiarare purché conseguiti successivamente al 6 agosto

2020 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la data del 6 agosto 2020;

D) chi è stato immesso in ruolo con riserva: può presentare domanda di inclusione con riserva nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all'interessato l'inclusione diviene definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo.

VALUTAZIONE TITOLI PER INSERIMENTO-TERMINE: I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e), come appresso si dirà

INCLUSIONE CON RISERVA : per coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022: possono inserirsi con riserva nella prima fascia delle GPS (quella relativa agli abilitati/specializzati). La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Anche coloro che non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell'interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di presentazione della domanda.

NOVITA' PER UTILIZZO 6 ORE : Per gli spezzoni fino a 6 ore, rispetto al biennio precedente, è stata reintrodotta la possibilità nella scuola di I e II grado di assegnare gli spezzoni fino a 6 ore ai docenti a tempo determinato già in servizio nella scuola (prioritariamente a titolo di completamento orario). In ogni caso verrà prima interpellato il docente in servizio come supplente annuale che ha diritto all'eventuale completamento d'orario, poi il docente di ruolo per attribuzione ore oltre le 18, il supplente annuale con attribuzione ore oltre le 18, in via residuale assunzione di supplente da G.I.

CONFERMA PROCEDURE INFORMATIZZATA PER CONFERIMENTO SUPPLENZE: La procedura informatizzata è confermata per l'assegnazione delle supplenze al 30/6 e al 31/8 (compresi gli spezzoni superiori alle 6 ore) dalle GAE e dalle GPS di I e II fascia;

SANZIONI: Completamente cambiata la normativa relativa alle sanzioni per rifiuto o abbandono supplenze. Ecco come ora sono disciplinate:

Le sanzioni per le supplenze assegnate da GaE e GPS riguardano le seguenti fattispecie:

1. RINUNCIA ALLA SUPPLENZA;

2. MANCATA PRESA DI SERVIZIO;

3. ABBANDONO DEL SERVIZIO.

la rinuncia all'assegnazione della supplenza attribuita (supplenza conferita tramite il sistema informatico, la cui assegnazione comporta l'accettazione della medesima) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, **per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo, per l'anno scolastico di riferimento** (quindi non si potranno ottenere, per l'a.s. di riferimento, le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali si è rinunciato sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti)

La mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, **per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo, per l'anno scolastico di riferimento** (quindi non si potranno ottenere, per l'a.s. di riferimento, le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali si è rinunciato sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti)

L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, **per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime** (quindi non si potranno ottenere le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali è stato abbandonato il servizio sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24).

La mancata presentazione della domanda da parte degli aspiranti, ai fini dell'attribuzione delle supplenze, e dalle preferenze espresse nella medesima (ci riferiamo alla situazione in cui l'UST pubblica le disponibilità e occorre produrre domanda per ottenere supplenze), comporta che :

1. **la mancata presentazione dell'istanza** costituisce rinuncia all'attribuzione delle supplenze al 31/08 e al 30/06 da tutte le graduatorie per cui si ha titolo;
2. **la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto** è considerata rinuncia limitatamente alle sedi e alle graduatorie (ossia classi di concorso/tipologie di posto) non espresse nella domanda.

ESEMPIO:

- A) di cui al punto 1, per l'a.s. di riferimento, l'aspirante non potrà ottenere supplenze al 31/08 e al 30/06 da tutte le graduatorie per cui ha titolo (GaE, GPS ed eventualmente GI);

- B) di cui al punto 2, per l'a.s. di riferimento, l'aspirante non potrà essere destinatario di supplenze al 31/08 e al 30/06 dalla/e graduatoria/e per le quali sia risultato in turno di nomina e non gli sia stato attribuito l'incarico in quanto non ha espresso le sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui vi era disponibilità (in tal caso, dunque, non potrà ottenere le predette supplenze dalle sole graduatorie dalle quali non gli è stato attribuito l'incarico per la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Ad esempio: docente inserito per la A-01 e per la A-60; non gli viene attribuita la supplenza nella A-01 perché non ha indicato alcuna sede con disponibilità, relativamente alle quali sarebbe stato nominato, se le avesse indicate; il docente non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 per la A-01, potrà invece ottenerle per la A-60

TABELLE VALUTAZIONE TITOLI: sono confermate integralmente le tabelle di valutazione del servizio e dei titoli del biennio precedente.

Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, in ragione della fascia di inserimento avremo l'applicazione delle seguenti tabelle:

- a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
- b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
- c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
- d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4
- e) prima fascia ITP, allegato A/5
- f) seconda fascia ITP, allegato A/6
- g) prima fascia sostegno, allegato A/7
- h) seconda fascia sostegno, allegato A/8
- i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;
- j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.

ATTENZIONE: Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS. Ciò significa che deve essere riportato per ciascuna tabella relativa all'inserimento in cui si ha diritto

Si badi bene: l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni non corrispondenti a verità è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO: Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti

complessivi.

Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1. 2.

- A) Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.
- B) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.
- C) Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici
- D) Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
- E) Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
- F) Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.**